

Laore

Agenzia regionale
pro s'isvilupu in agricultura
Agenzia regionale
per lo sviluppo in agricultura



REGIONE AUTÒNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Aiuti diretti alle micro, piccole e medie imprese per la
promozione dei prodotti agricoli e alimentari
L.R. n. 5 del 5 marzo 2015, art. 12

(Delibera G.R. n. 47/32 del 30.11.2021 e relativo Allegato)

BANDO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE AGLI AIUTI

CUP di progetto : G79J21014980002

- 1 Premessa
 - 2 Principali riferimenti normativi
 - 3 Dotazione finanziaria
 - 4 Soggetto responsabile dell'attuazione
 - 5 Beneficiari dell'intervento
 - 6 Requisiti di ammissibilità
 - 7 Motivi di esclusione
 - 8 Priorità
 - 9 Azioni e costi
 - 10 Massimale ed intensità dell'aiuto
 - 11 Tipo di sostegno
 - 12 Limiti e vincoli
 - 13 Domanda di aiuto
 - 14 Criteri di selezione
 - 15 Istruttoria della domanda di aiuto
 - 16 Ritiro delle domande
 - 17 Domanda di pagamento
 - 18 Proroghe e varianti
- Allegato 1 - Domanda di aiuto
- Allegato 2 – Modulo A Dichiarazione dei partecipanti ad A.T.I. o Reti d'Imprese
- Allegato 3 – Modulo B Dichiarazione *de minimis* (solo per le azioni di promozione di prodotti alimentari diversi dai prodotti agricoli)

1. Premessa

L'intervento di cui al presente bando prevede la concessione di agevolazioni alle micro, piccole e medie imprese attive nella produzione agricola e alimentare per la partecipazione diretta alle manifestazioni fieristiche del settore per la promozione dei prodotti agro alimentari maggiormente rappresentative, svolte sia nel mercato interno dell'Unione Europea che nei Paesi terzi.

2. Principali riferimenti normativi

- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per la promozione dei prodotti alimentari diversi dai prodotti agricoli ed elencati nell'Allegato I del regolamento (UE) n.1151/2012;
- Regolamento (UE) n.1151/2012 del Parlamento Europeo sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- Legge Regionale 9 marzo 2015, n. 5 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione (legge finanziaria 2015). Promozione e pubblicità dei prodotti agricoli (art. 12);
- Deliberazione G.R. Sardegna n. 38/8 del 28 luglio 2015 – regime di aiuti in materia di promozione dei prodotti agro - alimentari. L.R. n. 5/2015, art. 12;
- Deliberazione G.R. Sardegna n. 47/32 del 30 novembre 2021 - Programmazione azioni di sostegno per la promozione agro-alimentare. Aiuti diretti in esenzione e in “de minimis” alle micro, piccole e medie imprese per la promozione dei prodotti agricoli e alimentari. Euro 400.000. L.R. n. 5 del 9 marzo 2015, art. 12. Bilancio regionale 2021 (FR). Missione 16 – Programma 01 – Titolo I - UPB S06.04.001 - CdR 00.06.01.11;
- Decreto N.357 DEC A 10 del 8.02.2022 e ss.mm.ii. - D.G.R. n. 47/32 del 30.11.2021. Programmazione azioni di sostegno per la promozione agro-alimentare. Aiuti diretti in esenzione e in “de minimis” alle micro, piccole e medie imprese per la promozione dei prodotti agricoli e alimentari. Euro 400.000. L.R. n. 5 del 9 marzo 2015, art. 12. Bilancio regionale 2021 - Approvazione elenco delle fiere ed esposizioni nazionali ed internazionali, maggiormente rappresentative e rilevanti per il settore agro alimentare regionale, ammissibili agli aiuti

3. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria iniziale per la realizzazione dell'intervento è pari ad euro 400.000,00 stanziati con la Delibera di Giunta Regionale n. 47/32 del 30/11/2021, ed eventuali ulteriori finanziarie che dovessero essere stanziare per il presente intervento.

4. Soggetto responsabile dell'attuazione

All'attuazione del presente intervento provvede l'Agenzia Laore Sardegna.

5. Beneficiari dell'intervento

- a. Per quanto concerne i **prodotti agricoli**, sono beneficiarie della presente misura le micro, piccole e medie imprese (PMI)¹ attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, come definite dall'art. 2 del Regolamento (UE) n. 702/2014;
- b. Per quanto concerne i **prodotti alimentari**², sono beneficiarie della presente misura le PMI di trasformazione e commercializzazione dei prodotti alimentari ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 art. 2 comma 1 punto a;

6. Requisiti di ammissibilità

I soggetti beneficiari devono risultare iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria ed Artigianato ed avere un'unità operativa in Sardegna ai fini della liquidazione del contributo. Qualora all'atto della presentazione della domanda il richiedente non abbia un'unità operativa sul territorio regionale, l'apertura della sede dovrà essere comunicata entro e non oltre il termine stabilito da LAORE nell'atto di concessione dell'aiuto, pena la revoca della stessa concessione.

Nel caso di PMI attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, è obbligatorio - già al momento della presentazione della domanda di aiuto - essere iscritte all'Anagrafe Nazionale delle imprese agricole ed aver costituito e/o aggiornato il fascicolo aziendale.

Ai fini dell'erogazione dell'aiuto le imprese beneficiarie devono essere in possesso di una posizione contributiva nei confronti dell'INPS o altro Ente previdenziale.

7. Motivi di esclusione

Sono escluse dalla presente misura le aziende in difficoltà, così come le aziende destinatarie di un ordine di recupero pendente di precedenti aiuti dichiarati dalla Commissione illegittimi e incompatibili. In particolare, ai fini dell'ammissibilità alla misura, il beneficiario non deve essere impresa in difficoltà ai sensi all'art. 2 (14) del Regolamento (UE) n. 702/2014.

¹ La categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR. Si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

² I prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000.

Inoltre, la liquidazione dell'aiuto è subordinata alla condizione che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

Non possono in ogni caso beneficiare della presente misura i soggetti che si trovino in stato di fallimento o altra procedura concorsuale, né che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Non possono in ogni caso beneficiare della presente misura i soggetti che non abbiano un'unità operativa in Sardegna o che non provvedano all'apertura della sede entro e non oltre il termine stabilito da Laore nell'atto di concessione dell'aiuto.

Sono esclusi inoltre dal presente regime gli aspiranti beneficiari che hanno situazioni debitorie nei confronti dell'Amministrazione regionale in relazione alle quali non sia stata approvata la rateizzazione ai sensi della D.G.R. n. 8/42 del 19.02.2019 recante "Modifiche ed integrazioni alla disciplina in materia di recupero e riscossione dei crediti regionali contenuta nell'Allegato 1 alla D.G.R. n. 38/11 del 30.09.2014, nell'Allegato alla D.G.R. n. 5/52 dell'11.2.2014 e nell'Allegato alla D.G.R. n. 12/25 del 07.03.2017".

Non possono essere presentate più domande dallo stesso richiedente, né singolarmente né in forma associata.

Le domande presentate prima della pubblicazione dell'Avviso ovvero oltre i termini saranno ritenute non ricevibili.

8. Priorità

È riconosciuta la priorità in favore delle domande presentate dai beneficiari in forma associata, mediante le seguenti forme di aggregazione ammissibili:

1. Organizzazioni di produttori formalmente riconosciute;
2. Altre forme associative di produttori giuridicamente costituite (es. consorzi e cooperative agricole ai sensi dell'art. 2511 e seguenti del Codice civile e delle leggi speciali);
3. Consorzi di imprese e Società consortili;
4. Associazioni temporanee di impresa (ATI);
5. Contratti di rete ai sensi della Legge 33 del 9 aprile 2009 e ss.mm.ii.

In ogni caso, i requisiti di cui al paragrafo 7 sono riferiti ai soggetti di cui ai punti 1), 2), 3) e a ciascun componente delle aggregazioni di cui ai punti 4) e 5).

Possono presentare domanda di accesso anche le aggregazioni di cui ai punti 4) e 5) non ancora formalmente costituite a condizione che assumano l'impegno a costituirsi in una delle forme previste (mediante conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi individuato come capofila) in caso di ammissione alle agevolazioni, entro e non oltre il termine indicato da Laore nel provvedimento di ammissibilità con riserva all'aiuto, a cui dovrà essere trasmesso per l'adozione del provvedimento di concessione.

L'atto costitutivo deve prevedere una durata minima pari almeno al tempo necessario alla realizzazione dell'intervento promozionale e sino alla liquidazione dell'aiuto.

La mancata costituzione delle ATI e Contratti di rete entro il termine suddetto comporterà la perdita degli aiuti di cui al presente Bando.

9. Azioni e costi

Le azioni finanziabili devono riguardare la partecipazione in presenza a fiere ed esposizioni nazionali ed internazionali maggiormente rilevanti e strategiche per il settore agro alimentare.

Le fiere ammissibili agli aiuti normati dalle presenti direttive sono esplicitate nel decreto dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale N. 357 DEC A 10 del 8.02.2022 e successive integrazioni.

I prodotti interessati dalle azioni sono i prodotti agricoli elencati nell'Allegato I del Trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, nonché i prodotti alimentari.

Ai fini della partecipazione alle manifestazioni fieristiche sono ammissibili i seguenti costi:

- le spese di iscrizione;
- le spese per pubblicazioni e siti web che annunciano l'evento;
- l'affitto dei locali e degli stand e i costi del loro montaggio e smontaggio;
- le spese per l'acquisizione degli spazi espositivi;
- le spese di allestimento funzionali alla partecipazione alla fiera, incluse le forniture idriche/elettriche, i servizi di assistenza, pulizia e vigilanza degli spazi espositivi.

L'IVA non è ammissibile agli aiuti, tranne l'IVA non recuperabile secondo la legislazione nazionale.

Sono ammissibili soltanto le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto.

10. Massimale ed intensità dell'aiuto

L'intensità dell'aiuto copre il 100% dei costi ammissibili.

In conformità al regime di aiuti di cui alla D.G.R. 38/8 del 28.07.2015, limitatamente alle PMI di trasformazione e commercializzazione dei prodotti alimentari, le agevolazioni di cui al presente intervento verranno erogate in regime "*de minimis*" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e pertanto non potranno superare euro 200.000,00 di contributo nell'arco di tre esercizi finanziari.

Il massimale di aiuto per progetto è pari a euro 25.000,00 dato dalla somma delle spese ammissibili di cui al precedente paragrafo.

In caso di partecipazione dei beneficiari in forma associata, mediante una delle forme di aggregazione ammissibili, il massimale è di euro 50.000,00.

In caso di presentazione di un progetto da parte di un'aggregazione di cui ai punti 4) e 5) del paragrafo 8, la ripartizione del contributo fra i partecipanti verrà proposta dagli stessi in base alle attività che dovranno svolgere e ai costi che dovranno sostenere. Tale ripartizione sarà presa in considerazione al fine del calcolo del massimale concesso in *de minimis* per le PMI di trasformazione e commercializzazione dei prodotti alimentari.

11. Tipo di sostegno

Gli aiuti di cui al presente intervento sono concessi sotto forma di rimborso dei costi effettivi sostenuti dal beneficiario.

12. Limiti e vincoli

In generale le operazioni finanziate dal presente intervento non possono beneficiare di ulteriori contributi pubblici. In particolare, le organizzazioni di produttori già beneficiarie di un programma di attività o di un programma operativo non devono aver ricompreso in tali programmi le attività richieste col presente intervento.

Gli aiuti concessi ai sensi delle presenti disposizioni non potranno essere cumulati con altri aiuti di stato, né con altre misure di sostegno comunitario in relazione alle stesse spese ammissibili.

Gli aiuti non potranno essere cumulati con i pagamenti previsti dal Regolamento (UE) n.1305/2013, in particolare dall'articolo 16. Pertanto, per le azioni di promozione previste dalle presenti disposizioni, non potranno essere cumulati i costi ammissibili ai sensi della misura 3.2 del PSR Sardegna 2014-2020 (aiuti per le attività di informazione e promozione).

L'intervento è attuato nel rispetto degli altri limiti e vincoli previsti dal Regime di aiuti di cui alla Delibera G.R. n. 38/8 del 28.7.2015.

13. Domanda di aiuto

In conformità al regime di aiuti di cui alla D.G.R. n. 38/08 del 28.07.2015, per accedere agli aiuti di cui alla presente misura, i beneficiari dovranno presentare domanda di aiuto, prima dell'avvio delle attività, esclusivamente attraverso l'utilizzo di una applicazione on line, resa disponibile dall'Agenzia Laore sul proprio sito istituzionale all'indirizzo <http://sardegnaagricoltura.it>.

https://agenziaaore.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=MOD_PROMO_ATTIVITA

Al termine della procedura la domanda, debitamente firmata e con i relativi allegati, sarà inviata automaticamente dal sistema al protocollo dell'Agenzia.

Le domande di aiuto, debitamente compilate e sottoscritte, potranno essere inoltrate a partire dal giorno **7 marzo 2022** ed entro e non oltre il **30 settembre 2022**.

Le domande trasmesse in maniera difforme da quella indicata nel presente bando saranno considerate irricevibili.

La domanda di aiuto conterrà i seguenti elementi:

- dati identificativi dell'impresa;
- dimensioni dell'impresa;
- denominazione dell'attività promozionale;
- elenco dei costi ammissibili;
- tipologia degli aiuti e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto;
- indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).

Alla domanda dovranno obbligatoriamente essere allegati:

- una relazione progettuale che descriva nel dettaglio l'intervento che si intende realizzare, l'ubicazione e le date di inizio e conclusione;
- il cronoprogramma delle attività;

- preventivi delle spese³ che si intendono sostenere ad eccezione dei casi di spesa indicati al successivo paragrafo 15 lettera b) in cui sarà sufficiente un unico preventivo;

Al fine di verificare la congruità e la ragionevolezza dei costi di progetto, dovranno essere presentati tre preventivi di spesa per ogni acquisizione di beni e servizi.

Ove non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo, è necessario indicare i motivi di unicità del preventivo proposto corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione.

- Dichiarazione dei partecipanti ad A.T.I. o Reti di imprese; (Modulo A)
- Dichiarazione, compilata dal legale rappresentante di ogni richiedente o di ogni partecipante ad ATI e Reti di imprese, sull'eventuale percepimento di aiuti in regime de minimis (solo per le azioni di promozione di prodotti alimentari diversi dai prodotti agricoli); (Modulo B)

La domanda di aiuti potrà prevedere, fermo restando i limiti dei massimali previsti, anche la partecipazione a più eventi.

Gli aiuti sono concessi per attività intraprese dopo la presentazione della domanda di aiuto.

In caso di indisponibilità finanziaria, le domande ricevibili e la loro istruttoria è sospesa.

Dell'avvenuta sospensione dell'istruttoria per indisponibilità finanziaria sarà data comunicazione al richiedente.

Qualora si costituiscano economie o nuove disponibilità, le domande sospese saranno istruite, in base alla nuova disponibilità finanziaria.

14. Criteri di selezione

Per il presente intervento, gli aiuti sono concessi sulla base di un procedimento "a sportello", in base al quale le domande sono esaminate e finanziate secondo l'ordine cronologico di presentazione, nei limiti delle disponibilità finanziarie stanziare e tenuto conto della seguente ripartizione delle stesse.

Al fine di attribuire priorità alle domande presentate, le risorse finanziarie stanziare sono così ripartite:

- l'importo pari al 60% delle risorse complessivamente stanziare è destinato al finanziamento, secondo l'ordine cronologico di presentazione, delle domande presentate in forma associata;
- l'importo pari al 40% delle risorse complessivamente stanziare è destinato al finanziamento, secondo l'ordine cronologico di presentazione, delle domande presentate da beneficiari singoli ed eventualmente da quelli in forma associata nel caso di esaurimento delle risorse a loro destinate.

³ Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla richiesta dei preventivi relativi ai servizi forniti dall'esterno necessari per lo svolgimento delle iniziative in corso di programmazione.

Le richieste di preventivi relativi ai servizi forniti dall'esterno, opportunamente tracciabili, corredate da specifico dettagliato capitolato, dovranno essere inviate esclusivamente via PEC, come pure le stesse offerte proposte dalle ditte individuate, dovranno essere firmate ed acquisite esclusivamente attraverso posta elettronica certificata.

Al fine di verificare la congruità e la ragionevolezza dei costi di progetto, dovranno essere presentati tre preventivi di spesa per ogni acquisizione di beni e servizi.

Le offerte devono essere indipendenti (fornite da fornitori differenti), comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (i prezzi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo).

Ove non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo, è necessario indicare i motivi di unicità del preventivo proposto corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione.

In caso di esaurimento delle risorse destinate alle domande in forma associata, le stesse possono essere finanziate altresì con la quota di risorse destinata alle domande singole.

Viceversa, in caso di esaurimento delle risorse destinate alle domande dei beneficiari singoli, l'istruttoria delle domande senza copertura finanziaria verrà sospesa sino alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Soltanto qualora, alla scadenza del termine suddetto, la quota di risorse destinata alle domande in forma associata non sia stata completamente utilizzata, e risultino quindi delle economie, dette economie potranno essere impiegate per il finanziamento, secondo l'ordine cronologico di presentazione, delle domande singole sospese per mancanza di copertura finanziaria.

15. Istruttoria della domanda di aiuto

1. Saranno ritenute irricevibili le domande:

- presentate prima della data fissata nel presente bando e non oltre i termini di scadenza;
- non generate dall'apposito applicativo;
- prive di firma valida;
- prive degli elementi essenziali per la definizione del beneficiario, della priorità e del fabbisogno finanziario:
 - a. nome e codice fiscale del soggetto, Partita IVA del richiedente o del capofila delle aggregazioni di cui ai punti del paragrafo 5;
 - b. indicazione dell'unità operativa in Sardegna, anche costituenda se il richiedente non ha sede legale in Sardegna;
 - c. tipologia di beneficiario di cui ai paragrafi 5 e 8;
 - d. importo dell'aiuto richiesto.

2. Ammissibilità al finanziamento

L'ammissibilità al finanziamento è valutata in base ai criteri di cui al presente bando.

Le spese per cui si chiede il finanziamento devono essere documentate con almeno tre preventivi rilasciati da fornitori differenti non in relazione tra loro, salvo per i casi che seguono:

- spese di iscrizione all'evento;
- affitto/assegnazione dello stand direttamente dall'organizzazione;
- allestimento dello stand se fornito direttamente dall'organizzazione;
- in genere, tutti i servizi ammissibili al finanziamento forniti direttamente dall'organizzazione dell'evento se descritti coi relativi costi in un documento ufficiale, anche pubblico.

Nella valutazione delle offerte l'Agenzia potrà fare riferimento alle indicazioni generali definite nella check list predisposte da AGEA per la valutazione della congruità dei costi e valutazione dei preventivi, per interventi nell'ambito di programmi finanziati con risorse comunitarie.

I costi ammissibili sono quelli descritti nel presente Bando che sono effettivamente sostenuti dal beneficiario nel rispetto della normativa applicabile all'operazione considerata, identificabili e verificabili.

Le spese devono essere ragionevoli, giustificate e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

L'Agenzia al fine di valutare la ragionevolezza dei costi potrà acquisire in fase istruttoria dei preventivi da fornitori di analoghi servizi, per confrontare le offerte presentate dai beneficiari.

Eventuali integrazioni documentali o delle informazioni fornite con la domanda, ad esclusione di quelle essenziali di cui sopra, possono essere richieste in fase istruttoria.

Nel corso dell'istruttoria si verificheranno in particolare:

- a. l'ammissibilità delle voci di spesa richieste;
- b. la verifica della congruità dei prezzi, secondo i criteri precedentemente esposti;
- c. la vigenza e lo stato di attività dei soggetti richiedenti e di ciascun componente dei soggetti aggregati di cui ai punti 4 e 5 del paragrafo 8;
- d. l'insussistenza delle cause di esclusione e dei limiti di cui ai paragrafi 6, 7 e 12;
- e. la presenza e regolarità della dichiarazione *de minimis*, se necessaria in base alla lettera b) del paragrafo 5;
- f. il perfezionamento degli eventuali adempimenti successivi all'ammissibilità: costituzione di una unità operativa in Sardegna, costituzione delle aggregazioni di cui ai punti 4) e 5) del paragrafo 8.

Il provvedimento di concessione e di impegno saranno comunicati al Beneficiario.

Analoga comunicazione sarà effettuata in caso di ammissibilità al finanziamento con riserva, che ricorre quando il beneficiario invoca la facoltà di adempiere successivamente agli adempimenti di cui alla precedente lettera f).

L'ammissibilità definitiva sarà assunta solo ad avvenuto adempimento da parte del beneficiario degli impegni assunti con riserva, nei termini e nei modi fissati dal presente bando.

La comunicazione di ammissibilità con riserva al pari della comunicazione di concessione, oltre agli estremi identificativi del beneficiario e alla descrizione delle spese ammesse, deve specificare le seguenti informazioni necessarie:

- date di inizio e fine dell'attività finanziata;
- importo del finanziamento ammesso;
- espresso richiamo alla normativa *de minimis*, se il finanziamento è stato concesso in base al regolamento 1407/2013 con specificazione delle quote di pertinenza dei vari partecipanti nel caso delle aggregazioni di cui ai punti 4) e 5) del paragrafo 8;
- il termine per la presentazione della copia dell'atto costitutivo della ATI o Contratto di rete se previsto;
- termine per la presentazione della rendicontazione al fine della liquidazione del contributo;
- C.U.P. (Codice Unico di Progetto) **G79J21014980002** per tutte le transazioni relative all'intervento che dovrà essere riportato in tutti i documenti di spesa

In caso di inammissibilità al finanziamento saranno comunicate al beneficiario le relative motivazioni, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990, fornendo 10 giorni di tempo per le osservazioni e/o la produzione di documenti.

Provveduto a valutare gli elementi forniti dal beneficiario, in caso di ammissibilità, si procede come già descritto; in caso di inammissibilità, sarà adottata una determinazione di rigetto con la conseguente notifica al beneficiario.

16. Ritiro delle domande

Il beneficiario può rinunciare in qualsiasi momento, alla domanda di aiuto e/o alla domanda di pagamento. Tale rinuncia deve essere formalizzata per iscritto.

17. Domanda di pagamento

La domanda di pagamento deve essere presentata all'Agenzia Laore entro 30 giorni dalla conclusione dell'azione finanziata, in base al cronoprogramma presentato dal beneficiario in sede di domanda e autorizzato con la determinazione di concessione.

La domanda deve essere accompagnata da:

- Relazione consuntiva, contenente la descrizione dell'intervento, supportata da immagini e/o altro materiale che illustri l'iniziativa e il dettaglio delle voci di spesa aggregate nelle categorie di cui alla concessione;
- Documentazione di spesa consistente in una distinta di tutte le voci di spesa per le quali si chiede il riconoscimento, le relative fatture quietanzate e munite di dichiarazione liberatoria, le relative attestazioni di bonifico o di pagamento elettronico;
- Dichiarazione relativa alla ripartizione delle quote di partecipazione al beneficio ai fini delle norme sugli aiuti de minimis (per gli interventi di promozione di prodotti alimentari diversi dai prodotti agricoli effettuati da associazioni temporanee di imprese o Reti di imprese).

I pagamenti devono essere effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o moneta elettronica (Carta di credito, POS) operanti su conti correnti intestati ai soggetti beneficiari, ai capofila delle aggregazioni di cui ai punti 4 e 5 del paragrafo 8 o ai soggetti partecipanti alle medesime; in questo caso, i pagamenti effettuati dai singoli partecipanti devono essere coerenti con le quote di ripartizione "de minimis", se il finanziamento aveva questa forma.

Tutti i giustificativi dei pagamenti non devono avere la data successiva a quella della domanda di pagamento.

Il pagamento effettivo di un titolo di spesa può essere comprovato da più documenti giustificativi dei pagamenti.

È prevista la correttiva della domanda di pagamento al fine di correggere errori palesi.

Nel caso in cui vengano riscontrate carenze nella domanda di pagamento, esse dovranno essere opposte per iscritto al beneficiario che avrà dieci giorni per integrare la documentazione carente o per fare le sue osservazioni. Altrettanto dovrà essere fatto, ai sensi dell'articolo 10 bis della L. 241/1990, con le facoltà per il Beneficiario da esso previste, nel caso in cui le carenze comportino il respingimento della domanda.

A conclusione dell'istruttoria della domanda di pagamento, l'Agenzia Laore adotta la determinazione di liquidazione e pagamento e la notifica al Beneficiario, motivando adeguatamente eventuali decurtazioni rispetto al contributo richiesto.

Allo stesso modo provvederà al rigetto delle domande non ammissibili al pagamento, alla loro notifica al Beneficiario e provvederà al disimpegno delle relative risorse.

Prima di procedere all'erogazione dell'aiuto, qualora venissero accertate inadempienze contributive nei confronti dell'Ente previdenziale/assicurativo, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza ai sensi dell'art. 31 commi 3 e 8 bis del DL 69/2013, convertito con Legge 9 agosto 2013 n 98.

18. Proroghe e varianti

In via di principio, per la natura degli interventi oggetto del presente finanziamento, non possono essere ammesse proroghe o varianti sostanziali.

In eccezione al suddetto principio generale può essere autorizzata la modifica delle date di attuazione dell'azione finanziata, se ciò è compatibile con le modalità di svolgimento della manifestazione cui è stata autorizzata la partecipazione.

La realizzazione degli eventi è condizionata dall'evolversi della situazione epidemiologica a livello nazionale ed internazionale. Pertanto le azioni proposte potranno essere sostituite da altre in caso di rinvio/annullamento delle fiere e/o esposizioni programmate per esigenze legate al contenimento dell'emergenza da Covid-19.

Il beneficiario in caso di rinvio/annullamento dell'evento, per esigenze legate esclusivamente al contenimento dell'emergenza da Covid 19, dovrà presentare richiesta di variante allegando nuovi e idonei preventivi di spesa.

L'autorizzazione di tale variazione comporta evidentemente anche lo slittamento (o l'anticipo) dei termini per la presentazione della rendicontazione.

Le modifiche delle singole voci di spesa nell'ambito dell'azione assentita possono essere valutate e autorizzate in sede di rendicontazione finale se la spesa complessiva non è superiore a quella inizialmente concessa, se le modifiche non sono sostanziali e se le variazioni in aumento delle voci di spesa modificate sono di importo limitato, non superiori al 10% dell'importo assentito in concessione per la singola categoria di spesa.

In nessun modo può essere assentita la modifica dell'evento cui è stata autorizzata la partecipazione ad eccezione del rinvio/annullamento dell'evento causa emergenza Covid19.

Una modifica di tale natura comporterebbe la decadenza della domanda e la necessità della sua ripresentazione, con una nuova collocazione nella graduatoria cronologica.

Nel caso di una domanda di aiuto con più manifestazioni l'annullamento o la mancata partecipazione ad una o più iniziative, non comporta la decadenza della domanda, ma lo stralcio delle somme previste per la partecipazione all'evento non realizzato.

Non può essere assentito il cambio del beneficiario.